



● Fondo di Solidarietà – Regolamento

A seguito delle modifiche operate dalla recente Assemblea Nazionale di Federfarma del 14 dicembre 2017, si trasmette copia del *“Regolamento per l'erogazione dell'assegno di integrazione anno 2017”* relativo al Fondo di solidarietà nei confronti delle piccole farmacie per l'anno 2017 (all. n. 1).

Nel rinviare alla lettura del predetto Regolamento per una compiuta conoscenza del medesimo, si ritiene utile evidenziare le variazioni apportate al testo operate dall'Assemblea Nazionale.

In primo luogo è stata introdotta una modifica sostanziale, volta a consentire anche alle società di farmacia privata, sempre che possiedano i requisiti di fatturato (inferiore ad € 250.000,00) e di reddito (inferiore ad € 35.000,00) - tenendo conto anche degli altri redditi, diversi da quello di partecipazione alla società, dei singoli soci - già previsti per le passate edizioni dell'iniziativa.

E' stato altresì ritenuto opportuno prevedere che, ai fini della fruizione del beneficio, dal reddito dichiarato venga detratto l'importo dell'eventuale contributo di solidarietà erogato dalla Federazione nell'anno a cui si riferisce la dichiarazione fiscale.

Inoltre, i potenziali beneficiari, ivi comprese quindi le società, dovranno dimostrare che nell'anno 2017 erano già titolari da almeno 5 anni della farmacia per cui viene richiesto il contributo. Tuttavia, in caso di conferimento da impresa individuale a società di farmacia privata, qualora il titolare conferente risulti ancora presente tra i soci della società conferitaria, tale periodo di tempo di 5 anni, viene computato in continuità con quello dell'impresa individuale conferita.

Soggetti interessati.

Possono richiedere il contributo i farmacisti titolari individuali di farmacie private e le società di farmacia privata aderenti alle **Associazioni Provinciali, in regola con il pagamento delle quote associative a Federfarma.**

Anno di riferimento

La corrente ripartizione riguarda l'anno 2017.

Disponibilità del Fondo – Importi stanziati

Verrà ripartita l'intera disponibilità del Fondo di solidarietà iscritta nel bilancio della Federazione, che ammonta a € 600.000.

Requisiti.

Per poter presentare la domanda i titolari e le società interessate devono aver conseguito, nell'anno 2016:

1. un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2017) inferiore ad € 250.000,00
2. un reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2017 relativo ai redditi 2016, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 2 per le società di capitali) inferiore ad € 35.000,00. Per le società di Farmacia concorrerà alla formazione del reddito il reddito della farmacia e la somma degli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società.

I predetti requisiti devono essere **ambidue** presenti e documentati.

Dev'essere inoltre dimostrato che nell'anno 2016 il richiedente era titolare da almeno 5 anni della farmacia per cui si chiede il contributo. Nel caso di conferimento da impresa individuale a società di farmacia privata, qualora il titolare conferente risulti ancora presente tra i soci della società conferitaria, tale periodo di tempo di 5 anni, viene computato in continuità con quello dell'impresa individuale conferita.

Il farmacista richiedente dovrà altresì documentare il rispetto puntuale degli orari di apertura.

Entità del contributo.

L'entità del contributo sarà successivamente stabilita dal Consiglio di Presidenza sulla base di criteri di progressività, avuto riguardo alle domande pervenute, alle disponibilità del Fondo e ai requisiti di fatturato e di reddito dichiarati dai richiedenti.

Modalità della domanda.

La domanda (all. n.2), corredata dalla prevista documentazione, deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R alla Federfarma, a pena di decadenza, **entro e non oltre il 28 febbraio 2018.** Ai fini della tempestività della domanda fa fede la data del timbro postale.